



COMUNICATO UFFICIALE N.228

228/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 15 Febbraio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;

Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CHERILLO/U.S.AGROPOLI

Con reclamo datato 06.09.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a U.S. AGROPOLI, il sig. Antonio CHERILLO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 6.928,85 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Si costituiva la società controinteressata riconoscendo di essere debitrice della minor somma di € 5.378,85 e depositando a comprova quietanze liberatorie in tal senso.

Con memoria del 02.11.2017 replicava la difesa del calciatore rilevando, come dalla documentazione prodotta dalla società, non risultasse confermata la debenza della minor somma, posto che in essa non vi è la prova documentale del versamento dell'importo di € 1.550,00 (pari alla differenza esistente tra la somma reclamata e quella riconosciuta).

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna U.S. AGROPOLI al pagamento in favore del sig. Antonio CHERILLO della somma di € 6.928,85. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

2)RICORSO DEL CALCIATORE Mario LANDI/C.S.VULTUR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14.11.2017 il sig.Mario LANDI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.900,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig.Mario LANDI della somma di €.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Sabatino LORDI/C.S.VULTUR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29.11.2017 il sig.Sabatino LORDI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.1.900,00,quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig.Sabatino LORDI della somma di €.1.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Giulio CETRANGOLO/A.S.D.NOCERINA1910

Con reclamo datato 27.11.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Giulio CETRANGOLO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Giulio CETRANGOLO della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Elia PAPINI/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 27.11.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Elia PAPINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Elia PAPINI della somma di €1.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SANTERAMO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 27.11.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Salvatore SANTERAMO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.830,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Salvatore SANTERAMO della somma di €3.830,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RINALDI/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 7.12.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Alessandro RINALDI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €7.445,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Alessandro RINALDI della somma di €7.445,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro DI FRAIA/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13.11.2017 il sig.Gennaro DI FRAIA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €1.620,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 13.02.2018, il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola PAZZAIA/A.S.GIORGIONE CALCIO 2000

Con reclamo datato 30.06.2017, il sig.Nicola PAZZAIA, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.S.GIORGIONE CALCIO 2000, un accordo economico prevedente un importo lordo di €5.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €3.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.GIORGIONE CALCIO 2000, al pagamento in favore del sig. Nicola PAZZAIA della somma di €1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto. I termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Serena LABANCA/SSD FOOTBALL MILAN LADIES A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8.11.2017 la sig.na Serena LABANCA, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD FOOTBALL MILAN LADIES A.r.l. al pagamento della somma di €350,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD FOOTBALL MILAN LADIES A.r.l. al pagamento in favore del sig.na Serena LABANCA della somma di €350,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina OLMETTI/A.S.D.BELLATOR FERENTUM

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 20.10.2017 la sig.na Valentina OLMETTI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.BELLATOR FERENTUM,al pagamento della somma di €.2.400,00,quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, in data 14.02.2018, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito. Si rileva preliminarmente che le stesse sono fuori termine massimo per la presentazione, previste dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D. (30 Giorni dal ricevimento del ricorso da parte del ricorrente).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.BELLATOR FERENTUM.al pagamento in favore del sig.na Valentina OLMETTI della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 6 Marzo 2018

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilia)